

**Contratto per la fornitura di
Guanti**

So.Re.Sa. S.p.A.

~

RAYS s.r.l.

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI PER USO MEDICALE

L'anno duemilanove, il giorno nove del mese di gennaio presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A.
In Napoli, Centro Direzionale, Isola G5

da una parte

Prof. Francesco Tancredi , nato il 03.10.1936 a Salerno , codice fiscale 04786681215 , in qualità di Direttore Generale della So.Re.Sa SpA, e dotato dei poteri di rappresentanza in virtù di atto del Consiglio di Amministrazione del 03.12.2007

e dall'altra

Sig. Stefano Marconi, nato ad Ancona il 08.02.1961, in qualità di legale rappresentante della RAYS s.r.l. - in seguito denominata "impresa" - iscritta al Registro delle Imprese di Ancona con partita IVA 01316780426 –

PREMESSO

- che So.Re.Sa SpA è titolare, in via esclusiva, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 della Legge Regionale della Regione Campania numero 28/2003, come modificata dalla Legge Regionale 28/2005, della funzione di acquisto dei beni e attrezzature per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOODU ed IRCCS) ;
- che con Determina del Direttore Generale della Soresa spa numero 57 del 28.10.08 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta esperita per l'affidamento della Fornitura di " Guanti per uso medicale";
- che la RAYS s.r.l., risultata aggiudicataria del lotto numero 4 per l'importo di euro 326.930,400 oltre Iva, ha prodotto la documentazione prevista dal comma 2, articolo 48 del decreto Legislativo 163/2006 e, pertanto, a norma del comma 8, articolo 11, del citato decreto legislativo, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, quindi si può procedere alla stipula del contratto di fornitura;
- che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla Ditta riporta il nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575";

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)

Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura di "Guanti per uso medicale", relativamente al lotto 4

Articolo 2)

Capitolato speciale e norme regolatrici dell'appalto

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

1. il Capitolato Speciale d'Appalto, comprensivo di elenco prodotti descrittivo, che si allega a questo atto sotto la lettera " A ";
2. l' offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto con la lettera " B

Articolo 3)

Durata ed ammontare dell'appalto

La durata della fornitura è di 36 mesi . L'importo contrattuale come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta ad € 326.930,400 oltre Iva, così distinto:

| Lotto | Descrizione Lotto | Prodotto/codice | Prezzo Aggiudicato | Quantità Fabbisogno triennale | Valore triennale |
|-------|--|--|--------------------|-------------------------------|------------------|
| 4 | guanti chirurgici sterili in lattice depolverati a spessore standard differenziato dita – palmo- polso mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 | BIOFASE POLYMER COATED (codici: BIOG PPC 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9) | 0,20400 | 1.602.600 | € 326.930,400 |

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art.82 D.Lgs 163/2006.

In sede di esecuzione contrattuale So.Re.Sa. si riserva il diritto di ordinare i quantitativi che nel periodo contrattuale si riveleranno essere effettivamente necessari per far fronte alle esigenze sanitarie e l'impresa non potrà sollevare eccezioni di sorta in caso incrementi o decrementi quantitativi rispetto alle quantità stimate in capitolato speciale.

Alle Ditte aggiudicatariè potrà essere richiesto, alle stesse condizioni di aggiudicazione, di incrementare/ridurre la fornitura fino al limite del 20%, rispetto ai quantitativi sopra indicati

Articolo 4)
Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 5)
Consegna del contratto

I termini di esecuzione del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Direttore Generale di So.Re.Sa. Spa e del legale rappresentante dell'Impresa.

Articolo 6)
Ordini

Gli ordini di fornitura saranno emessi direttamente da Soresa spa sulla base degli ordini pervenuti dalle Aziende Sanitarie. Il Controllo di corrispondenza qualitativa e quantitativa dei prodotti forniti sarà effettuata, sulla base del capitolato Speciale d'appalto e dei documenti di trasporto, dalle Aziende Sanitarie che provvederanno a trasmettere a Soresa, per ogni singolo ordine specifica attestazione di regolarità ed eventuali osservazioni o contestazioni da notificare alle ditte fornitrici.

Articolo 7)

Pagamenti

Il pagamento avverrà tassativamente entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della SO.RE.SA. Spa

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati da SO.RE.SA. Spa sul c/c bancario IBAN IT55D0530837490000000012538

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopra indicato.

Articolo 8)

Penali

L'Impresa è soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, So.Re.Sa. avrà la facoltà di recedere dal contratto provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura/servizio fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio dell'Azienda.

E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

Articolo 9)

Certificato di buona esecuzione

Il certificato di buona esecuzione deve essere emesso entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione contrattuale al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione contrattuale.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

Articolo 10)
Risoluzione dell'appalto

In presenza di comportamenti dell'Impresa che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, il Direttore Generale di Soresa Spa , su proposta del Responsabile dell'esecuzione del contratto, ne dispone la risoluzione.

So.Re.Sa ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, con le modalità esposte ai commi precedenti, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.

Articolo 11)
Recesso del contratto

So.Re.Sa. ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto senza che l'impresa possa avanzare eccezioni od opposizioni.

In tal caso all'impresa competerà, esclusivamente, il pagamento delle prestazioni eseguite con buon esito ed il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Articolo 12)

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di Euro 49.039,56 (quarantanovemilatrentanoveeuro/56) a mezzo di polizza fidejussoria

So.Re.Sa.:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
- b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.SAa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto..La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113 d.Lgs 163/06.

Articolo 13)

Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.

So.Re.Sa. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 14)
Responsabili del contratto

So.Re.Sa. SpA nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto l'Avv. Gianmarco Massa , con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

FAX: 071 2868911

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Articolo 15)
Deroga all'eccezione di inadempimento

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

**Articolo 16)
Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario. Foro esclusivo è quello di Napoli.

**Articolo 17)
Spese di contratto e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto sono a carico della Ditta

**Articolo 18)
Rinvio alla legislazione vigente**

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia.

Firma per accettazione


RAYS srl

RAYS s.r.l.
c/o GROSS ANCONA
Via Albertini, 36 - Edif. D15
60131 ANCONA
Partita IVA 01316780426

RAYS s.r.l.
Legale Rappresentante
Stefano Mancini

19 GEN. 2009

So.Re.Sa. SpA



Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

RAYS srl

RAYS s.r.l.
c/o GROSS ANCONA
Via Albertini, 36 - Edif. D15
60131 ANCONA
Partita IVA 01316780426

RAYS s.r.l.
Legale Rappresentante
Stefano Mancini

19 GEN. 2009